



## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

del 19/12/2019 N° 238

**OGGETTO:** COMPETENZE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER I PIANI E PROGRAMMI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONI.

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno diciannove del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 09:00.

Nome	Pres.	Ass.	Nome	Pres.	Ass.
DE MOSSI LUIGI	X		MAGGIORELLI BERNARDO		X
FALORNI MARCO	X		FORZONI MAURIZIO	X	
BIANCHINI MASSIMO		X	RAPONI MARIA CONCETTA	X	
MASIGNANI ANNA	X		BAGNOLI ALESSANDRA	X	
RAITO ELEONORA	X		VALENTINI BRUNO	X	
DORE DAVIDE	X		CERRETANI CLAUDIO	X	
PIAZZESI ANDREA	X		MASI ALESSANDRO		X
MASTROMARTINO FRANCESCO		X	PERICCIOLI GIULIA	X	
SALVINI PAOLO	X		MICHELI LUCA	X	
NARDI FULVIA	X		PICCINI PIERLUIGI	X	
MAGI BARBARA	X		GRICCIOLI VANNI		X
CASTELLANI FABIO MASSIMO	X		MAZZINI MASSIMO	X	
MINGHI FEDERICO	X		SABATINI LAURA	X	
MARSIGLIETTI CARLO	X		MARZUCCHI MAURO	X	
BARTALINI TOMMASO	X		CIACCI DAVIDE	X	
LORÈ LORENZO	X		STADERINI PIETRO	X	
PELUSO ORAZIO	X				

Totale presenti: 28

Presidente della seduta:

Partecipa Il Segretario Generale:

Dott. Falorni Marco

Dott. Michele Pinzuti

**N. 238/2019**

**OGGETTO:** COMPETENZE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER I PIANI E PROGRAMMI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONI.

- -

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione, inviata in precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.lgs 03/04/2006 n°152 “*Norme in materia ambientale*” disciplina le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC);
- il D.P.R. 08/09/1997 n.357 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”, all'art.5, disciplina le procedure in materia di Valutazione di Incidenza;
- la Regione Toscana con L.R.T.10/2010 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*” dispone che siano sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i piani e i programmi che possano avere impatti significativi sull'ambiente; in particolare, all'art.5, è disposto che sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

*a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, III e IV del d.lgs. 152/2006;*

*b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).*

- l'art 5 bis della L.R.T. 10/2010, introdotto con legge di modifica L.R.T. 6/2012 e poi in parte modificato dalla L.R.T. 17/2016 stabilisce che:  
*1. (...) i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 (Norme per il governo del territorio).*

Dato atto che nel territorio comunale è presente la Zona Speciale di Conservazione (ZSC ex SIC) denominata "Montagnola Senese", ricompresa fra i siti della Rete Natura 2000 con il codice IT5190003.

Considerato che L.R.T. 10/2010:

- prevede, all'art.11 lett.c), che per i piani e i programmi approvati dal Comune la competenza in materia di VAS è attribuita al Comune stesso;
- all'art.4 definisce i ruoli dei soggetti partecipanti e coinvolti al processo di VAS, come di seguito riportato:
  - h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;*
  - i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;*
  - l) proponente: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;*
  - m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20;*
  - n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall'articolo 19;*
  - o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;*
  - p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;*

Considerato altresì che

- l'art.12 della stessa L.R.T. 10/2010 stabilisce che l'autorità competente in materia di VAS debba essere individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale, nel rispetto dei requisiti di seguito elencati:
  - a) separazione rispetto all'autorità procedente;*
  - b) adeguato grado di autonomia;*
  - c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;*

- *per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.*

Richiamata la propria deliberazione C.C. n.132 del 05/06/2012 con la quale:

- veniva istituito il Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VI, oggi VincA) individuato quale Autorità Competente per le procedure in tema di Valutazione Ambientale Strategica, di cui al D.lgs. 152/2006 e alla L.R.T. 10/2010 ed in tema di Valutazione di Incidenza, di cui alla L.R.T. 56/2000, per i piani ed i programmi la cui approvazione era di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- veniva stabilito che il Nucleo Tecnico Comunale sopra citato dovesse essere costituito da un gruppo di n° 5 tecnici, dipendenti dell'Amministrazione Comunale, assistiti da un segretario e appartenenti alle seguenti strutture:
  - n°2 tecnici del Servizio Sportello Unico Integrato
  - n°1 tecnico del Servizio Mobilità, Trasporti e Viabilità
  - n°2 tecnici della Direzione Lavori Pubblici

rinviano alla Giunta Comunale la nomina dei singoli componenti;

Dato atto che dall'approvazione della citata deliberazione C.C. n.132/2012 si sono succedute numerose variazioni al quadro normativo di riferimento a disciplina della materia ambientale ed è mutato più volte l'assetto organizzativo dell'Ente.

Rilevato infatti che sotto il profilo normativo in materia di Valutazione di Incidenza la stessa disciplina è confluita all'interno della L.R.T. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale regionale*" e che la L.R.T. 10/2010 è stata ripetutamente modificata ed integrata, fra le ultime, con L.R.T. 25/02/2016 n.17 e con L.R.T. 25/05/2018 n.25;

Rilevato altresì, sotto l'aspetto organizzativo:

- che l'attuale struttura comunale prevede la Direzione Urbanistica, alla quale afferiscono i Servizi Urbanistica e Sito Unesco, Mobilità e Trasporti, Sportello Unico Edilizia, PEEP-PIP, Abusi Condoni e Vigilanza Edilizia;
- che rispetto alla composizione del Nucleo Tecnico Comunale, per come istituito con la succitata deliberazione consiliare, ad eccezione dei tecnici della Direzione Lavori Pubblici, gli altri componenti appartengono tutti alla attuale Direzione Urbanistica;

Preso atto quindi che per le ragioni sopraesposte l'autorità competente, di cui all'art.4 della L.R.T.10/2010, così come individuato dalla delibera C.C. n.132/2012, risulta non garantire compiutamente l'osservanza dei requisiti di adeguato grado di autonomia, previsti dall' art.12 della stessa L.R.T.10/2010.

Constatato inoltre che questa Amministrazione ha in servizio un solo geologo, appartenente alla Direzione Urbanistica.

Ravvisata quindi la necessità di aggiornare i contenuti della deliberazione C.C. n.132/2012 e segnatamente:

- prevedere una diversa composizione del Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di VAS e VincA, da individuare come Autorità Competente, al fine di garantirne i requisiti di separazione rispetto all'autorità precedente e adeguato grado di autonomia previsti dall'art.12 della L.R.T.10/2010;
- prevedere l'introduzione nel Nucleo Tecnico Comunale di figure tecniche esterne all'Amministrazione, con comprovate esperienze specifiche in materia ambientale, comunque coordinate da tecnici dipendenti dell'Ente ma appartenenti a Direzioni e Servizi distinti dalla Direzione Urbanistica.

Visto il parere favorevole all'unanimità espresso con gli emendamenti concordati, dalla Commissione Assetto del Territorio in data 18/12/2019;

Visto il D. lgs.152/2006 - *Norme in materia ambientale*;

Visto il D.P.R. 357/1997 - *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

Vista L.R.T. 10/2010 - *Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*;

Vista L.R.T. 30/2015 - *Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*;

Vista la L.R.T. 65/2014 - *Norme per il governo del territorio*;

Visto il D. lgs. 267/2000 - *T.U degli Enti Locali*;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

#### DELIBERA

1. di confermare quanto stabilito al punto 1) della Deliberazione C.C. n.132 del 5 Giugno 2012, ovvero l'istituzione del Nucleo Tecnico Comunale al quale attribuire il ruolo di Autorità Competente per le procedure in tema di Valutazione Ambientale Strategica, di cui al D.lgs.152/2006 e alla L.R.T.10/2010 ed in tema di Valutazione di Incidenza, di cui all'attuale L.R.T. 30/2015;
2. di prevedere, per le ragioni esposte in premessa, una diversa composizione del Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di VAS e VincA al fine di garantirne i requisiti di separazione rispetto all'autorità precedente e adeguato grado di autonomia, come disposto dall'art.12 della L.R.T. 10/2010, dando mandato alla Giunta Comunale di adottare i successivi necessari atti.

Dichiarata aperta la discussione intervengono:

- Ass. MICHELOTTI Francesco – omissis
- Cons. FORZONI Maurizio (presenta un emendamento in qualità di Presidente della Commissione Assetto del Territorio)
- Cons. PICCINI Pierluigi – omissis

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Cons. Maurizio Forzoni, con il seguente esito:

Presenti e votanti	n. 30 (essendo entrati: Mastromartino, Masi)
Voti favorevoli	n. 30

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale l'emendamento è accolto.

Il Presidente pone ora in votazione la deliberazione con il seguente esito:

Presenti e votanti	n. 30
Voti favorevoli	n. 30

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la deliberazione è approvata nel seguente testo emendato:

“”

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.lgs 03/04/2006 n°152 “*Norme in materia ambientale*” disciplina le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC);
- il D.P.R. 08/09/1997 n.357 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”, all'art.5, disciplina le procedure in materia di Valutazione di Incidenza;
- la Regione Toscana con L.R.T.10/2010 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*” dispone che siano sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i piani e i programmi che possano avere impatti significativi sull'ambiente; in particolare, all'art.5, è disposto che sono obbligatoriamente soggetti a VAS:
  - a) *i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, III e IV del d.lgs. 152/2006;*
  - b) *i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli*

*uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).*

- l'art 5 bis della L.R.T. 10/2010, introdotto con legge di modifica L.R.T. 6/2012 e poi in parte modificato dalla L.R.T. 17/2016 stabilisce che:
  1. (...) *i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 (Norme per il governo del territorio).*

Dato atto che nel territorio comunale è presente la Zona Speciale di Conservazione (ZSC ex SIC) denominata "Montagnola Senese", ricompresa fra i siti della Rete Natura 2000 con il codice IT5190003.

Considerato che L.R.T. 10/2010:

- prevede, all'art.11 lett.c), che per i piani e i programmi approvati dal Comune la competenza in materia di VAS è attribuita al Comune stesso;
- all'art.4 definisce i ruoli dei soggetti partecipanti e coinvolti al processo di VAS, come di seguito riportato:
  - h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;*
  - i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;*
  - l) proponente: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;*
  - m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20;*
  - n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall'articolo 19;*
  - o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;*
  - p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;*

Considerato altresì che

- l'art.12 della stessa L.R.T. 10/2010 stabilisce che l'autorità competente in materia di VAS debba essere individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale, nel rispetto dei requisiti di seguito elencati:
  - a) *separazione rispetto all'autorità procedente;*
  - b) *adeguato grado di autonomia;*
  - c) *competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;*
- *per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.*

Richiamata la propria deliberazione C.C. n.132 del 05/06/2012 con la quale:

- veniva istituito il Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VI, oggi VincA) individuato quale Autorità Competente per le procedure in tema di Valutazione Ambientale Strategica, di cui al D.lgs. 152/2006 e alla L.R.T. 10/2010 ed in tema di Valutazione di Incidenza, di cui alla L.R.T. 56/2000, per i piani ed i programmi la cui approvazione era di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- veniva stabilito che il Nucleo Tecnico Comunale sopra citato dovesse essere costituito da un gruppo di n° 5 tecnici, dipendenti dell'Amministrazione Comunale, assistiti da un segretario e appartenenti alle seguenti strutture:
  - n°2 tecnici del Servizio Sportello Unico Integrato
  - n°1 tecnico del Servizio Mobilità, Trasporti e Viabilità
  - n°2 tecnici della Direzione Lavori Pubblici

rinviano alla Giunta Comunale la nomina dei singoli componenti;

Dato atto che dall'approvazione della citata deliberazione C.C. n.132/2012 si sono succedute numerose variazioni al quadro normativo di riferimento a disciplina della materia ambientale ed è mutato più volte l'assetto organizzativo dell'Ente.

Rilevato infatti che sotto il profilo normativo in materia di Valutazione di Incidenza la stessa disciplina è confluita all'interno della L.R.T. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale regionale*" e che la L.R.T. 10/2010 è stata ripetutamente modificata ed integrata, fra le ultime, con L.R.T. 25/02/2016 n.17 e con L.R.T. 25/05/2018 n.25;

Rilevato altresì, sotto l'aspetto organizzativo:

- che nella attuale composizione del citato Nucleo Tecnico Comunale non sono più disponibili n. 2 componenti precedentemente nominati;

Constatato inoltre che questa Amministrazione ha in servizio un solo geologo, appartenente alla Direzione Urbanistica.



Ravvisata quindi la necessità di aggiornare i contenuti della deliberazione C.C. n.132/2012 e segnatamente:

- prevedere una diversa composizione del Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di VAS e VincA, da individuare come Autorità Competente;
- prevedere l'introduzione nel Nucleo Tecnico Comunale di figure tecniche esterne all'Amministrazione, con comprovate esperienze specifiche in materia ambientale, da individuare a seguito di specifico bando ad evidenza pubblica, comunque coordinate da tecnici dipendenti dell'Ente ma appartenenti a Direzioni e Servizi distinti dalla Direzione Urbanistica.

Visto il parere favorevole all'unanimità con gli emendamenti concordati dalla Commissione Assetto del Territorio espresso in data 18/12/2019;

Visto il D. lgs.152/2006 - *Norme in materia ambientale*;

Visto il D.P.R. 357/1997 - *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

Vista L.R.T. 10/2010 - *Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*;

Vista L.R.T. 30/2015 - *Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*;

Vista la L.R.T. 65/2014 - *Norme per il governo del territorio*;

Visto il D. lgs. 267/2000 - *T.U degli Enti Locali*;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

#### DELIBERA

1. di confermare quanto stabilito al punto 1) della Deliberazione C.C. n.132 del 5 Giugno 2012, ovvero l'istituzione del Nucleo Tecnico Comunale al quale attribuire il ruolo di Autorità Competente per le procedure in tema di Valutazione Ambientale Strategica, di cui al D.lgs.152/2006 e alla L.R.T.10/2010 ed in tema di Valutazione di Incidenza, di cui all'attuale L.R.T. 30/2015;
2. di prevedere, per le ragioni esposte in premessa, una diversa composizione del Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di VAS e VincA, dando mandato al Segretario Generale affinché predisponga apposito bando, ad evidenza pubblica, per l'individuazione delle figure professionali ritenute necessarie e dotate di specifiche competenze in materia ambientale, con particolare riferimento a figure non presenti nell'attuale pianta organica del Comune.””

Fatto verbale e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Michele Pinzuti

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Dott. Falorni Marco

---